Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Serioli	
n. 42.463 di repertorio e n. 16.431 di raccolta	
0000	
Statuto del consorzio	
"CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE"	
0000	
TITOLO I	
Della costituzione del consorzio	
Articolo 1	
Costituzione	
È costituito tra soggetti pubblici, singoli o associati, che abbiano proprietà	
agro-silvo-pastorali e/o che siano titolari di diritti minerari ed ogni altro ente	
pubblico avente attività connesse o affini con la gestione delle risorse ambientali,	
un consorzio volontario, senza fine di lucro e con attività esterna, secondo le	
disposizioni di cui agli artt. 2602 e seguenti del codice civile.	
Il consorzio è persona giuridica dotata di autonomia imprenditoriale e si configura	
come Ente Privato di diritto pubblico.	
Il consorzio è equiparato all'azienda speciale singola o consorziale di cui all'art.31,	
comma 8, del D.Lgs.267/2000 ed al consorzio forestale di cui agli artt. 139 e 155	
del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni di cui	
all'art. 10 della Legge Regionale 5 aprile 1976, n. 8 come sostituito dall'art. 9 della	
Legge Regionale 27 dicembre 1989, n. 80.	
Ad esso si applicano le norme di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e	
successive modificazioni, al Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126 e successive	
modificazioni, alla Legge 27 dicembre 1977, n. 984 (artt. 7 e 10), alla Legge 25	

luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, alle Leggi Regionali relative alla	
gestione ambientale e forestale, in quanto compatibili e non contrarie a quanto	
stabilito nel presente statuto, ed in particolare l'art. 56 della Legge Regionale n.	
31/2008.	
Nel caso in cui vengano esercitate attività connesse all'esercizio di diritti minerari,	
si applicheranno altresì le specifiche norme vigenti in materia.	
Il consorzio sarà iscritto nel Registro delle Imprese del luogo dove le parti	
contraenti hanno deliberato di stabilire gli uffici della sede legale.	
Articolo 2	
Denominazione	
Il consorzio è denominato "Consorzio Forestale e Minerario della Valle Allione" e	
può anche essere indicato con la sigla C.F.M.V.A.	
Articolo 3	
Sede	
Il consorzio elegge la sua sede presso il Comune di Paisco Loveno.	
L'Assemblea dei consorziati potrà deliberare l'adozione di un segno emblematico	
ed occorrendo il trasferimento della sede.	
Articolo 4	
Oggetto	
Il consorzio ha per oggetto la costituzione di una organizzazione comune per la	
disciplina e lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, per la valorizzazione	
del patrimonio minerario e per la gestione delle risorse ambientali rientranti nella	
competenza delle rispettive proprietà dei soci.	
competenza delle rispettive proprietà dei soci. L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni	
L'organizzazione consortile sarà operante sia con attività di supporto alle funzioni	

programmata delle funzioni comuni di tutela, ricerca, sviluppo, valorizzazione,	
gestione delle risorse ambientali e minerarie nell'ambito del territorio affidato alla	
competenza del consorzio stesso quali:	
a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche,	
faunistiche ed agricole e minerarie;	
b) la selvicoltura, la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la	
commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;	
c) lo sviluppo dell'alpicoltura, la lavorazione e la commercializzazione dei suoi	
prodotti, il miglioramento, la valorizzazione dei pascoli e delle strutture di alpeggio;	
d) la coltivazione, la lavorazione e la commercializzazione delle piante officinali, dei	
piccoli frutti e dei prodotti agricoli di montagna;	
e) la tutela dell'ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell'assetto	
idro-geologico dei terreni, anche mediante l'esecuzione di opere e di lavori di	
sistemazione idraulico-forestali ed ingegneria naturalistica, comprese eventuali	
attività edilizie, purché accessorie e complementari;	
f) l'attività di assistenza tecnica: ricerca e sperimentazione nei settori agricolo,	
forestale e naturalistico, aggiornamento e formazione professionale, redazione di	
studi ed inventari, educazione ambientale e divulgazione nei settori dell'ambiente,	
della forestazione, dell'agricoltura e delle risorse energetiche e minerarie;	
g) l'attività di arboricoltura da legno e di valorizzazione della filiera	
bosco-legno-energia e della risorsa idrica nonché la gestione di servizi e ripristini	
ambientali;	
h) l'esercizio di funzioni di vigilanza amministrativa nelle materie a tutela del	
patrimonio agro-silvo-pastorale;	
i) la gestione del territorio ai fini faunistici e venatori;	

j) la formazione professionale di addetti nei settori inerenti le attività oggetto del	
consorzio;	
k) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell'ambiente, della	
forestazione, dell'agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche e minerarie;	
I) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per il turismo, l'agriturismo, lo sport e	
il tempo libero;	
m) l'attività di prevenzione e difesa degli incendi boschivi;	
n) la promozione, la realizzazione di programmi di messa in sicurezza,	
valorizzazione, riqualificazione, recupero funzionale, ripristino dei siti minerari	
dismessi, ivi comprese le strutture sotterranee e le sovrastrutture ed in genere i siti	
industriali correlati con l'estrazione e la lavorazione dei metalli. Tale attività potrà	
essere finalizzata a favorire la crescita o lo sviluppo di nuove attività economiche,	
produttive, commerciali o turistiche, qualsiasi attività complementare, funzionale od	
ancillare all'attività mineraria e di lavorazione dei metalli, anche attraverso	
collaborazioni con altri enti e soggetti privati cointeressati;	
o) il consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie,	
mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute necessarie od utili per il	
conseguimento dello scopo sociale, e così in particolare assumere mutui e	
prestare garanzia a soci consorziati;	
p) lo svolgimento dei servizi pubblici locali nell'interesse dei soci;	
q) gli interventi riconducibili a tutte le categorie di lavorazione riportate nell'art. 61	
del D.PR. 207/2010 all'Allegato A - categorie delle opere generali, ed in particolare:	
OG 1 edifici civili ed industriali: riguarda la costruzione, la manutenzione o la	
ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi	
attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti	

elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché	
delle eventuali opere connesse,complementari e accessorie. Comprende in via	
esemplificativa le residenze, le carceri, le scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli	
stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni ferroviarie e	
metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in	
cemento armato, semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili,	
cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di grande altezza con strutture di particolari	
caratteristiche e complessità.	
OG 3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,	
funicolari, piste aereoportuali e relative opere complementari: riguarda la	
costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi a rete che siano	
necessari per consentire la mobilità su "gomma", "ferro" e "aerea", qualsiasi sia il	
loro grado di importanza, completi di ogni opera connessa, complementare o	
accessoria anche di tipo puntuale, del relativo armamento ferroviario, nonché di	
tutti gli impianti automatici, elettromeccanici, elettrici, telefonici, elettronici e per la	
trazione elettrica necessaria a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso,	
informazione, sicurezza e assistenza. Comprende in via esemplificativa le strade,	
qualsiasi sia il loro grado di importanza, le autostrade, le superstrade, inclusi gli	
interventi puntuali quali le pavimentazioni speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli a	
raso o in sopraelevata, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati,	
le ferrovie di interesse nazionale e locale, le metropolitane, le funicolari e le linee	
tranviarie di qualsiasi caratteristica tecnica, le piste di decollo di aereomobili ed i	
piazzali di servizio di eliporti, le stazioni, le pavimentazioni realizzate con materiali	
particolari, naturali ed artificiali, nonché i ponti, anche di complesse caratteristiche	
tecniche, in ferro, cemento armato semplice o precompresso, prefabbricati o gettati	

in opera.	
OG 8 - opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e bonifica: riguarda la	
costruzione e la manutenzione o la ristrutturazione di interventi, puntuali e a rete,	
comunque realizzati, occorrenti per la sistemazione di corsi d'acqua naturali o	
artificiali nonché per la difesa de territorio dai suddetti corsi d'acqua, completi di	
ogni opera connessa, complementare o accessoria, nonché di tutti gli impianti	
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici necessari. Comprende in via	
esemplificativa i canali navigabili, i bacini di espansione, le sistemazioni di foci, il	
consolidamento delle strutture degli alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini di	
qualsiasi tipo, la sistemazione e la regimentazione idraulica delle acque	
superficiali, le opere di diaframmatura dei sistemi arginali, le traverse per	
derivazioni e le opere per la stabilizzazione dei pendii.	
 OG 13 - opere di ingegneria naturalistica: riguarda la costruzione, la manutenzione	
o la ristrutturazione di opere o lavori puntuali, e di opere o di lavori diffusi,	
necessari alla difesa del territorio ed al ripristino della compatibilità fra "sviluppo	
sostenibile" ed ecosistema, comprese tutte le opere ed i lavori necessari per	
attività botaniche e zoologiche. Comprende in via esemplificativa i processi di	
recupero naturalistico, botanico e faunistico, la conservazione ed il recupero del	
suolo utilizzato per cave e torbiere e dei bacini idrografici, l'eliminazione de	
dissesto idrogeologico per mezzo di piantumazione, le opere necessarie per la	
stabilità dei pendii, la riforestazione, i lavori di sistemazione agraria e le opere per	
la rivegetazione di scarpate stradali, ferroviarie, cave e discariche.	
Oltre i quattro quinti dei ricavi del consorzio devono derivare dallo svolgimento dei	
compiti ad esso affidati dagli enti pubblici soci; la produzione ulteriore rispetto al	
suddetto limite di ricavi, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di	

conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso	
dell'attività principale del consorzio stesso.	
Qualora delegato, secondo le diverse modalità previste dalle norme vigenti, il	
consorzio gestisce i patrimoni agro-silvo-pastorali e/o minerari di proprietà dei	
consorziati nell'interesse delle proprietà con bilancio e conti distinti per ciascuna	
proprietà.	
Le attività previste dalle lettere b), c) ed f) dovranno essere svolte con carattere di	
prevalenza rispetto alle altre attività consortili.	
Articolo 5	
Attività	
Il consorzio può compiere soltanto le operazioni e svolgere soltanto le attività che	
siano connesse al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4	
A seconda dei casi, il consorzio potrà assumere obbligazioni in nome proprio	
oppure per conto dei consorziati o parte di essi. Il consorzio, pur agendo in nome	
proprio, agisce sempre per conto e nell'interesse dei consorziati.	
Le attività per le quali il consorzio assume obbligazioni verso terzi in nome e per	
conto dei consorziati, e particolarmente quelle aventi per oggetto gli acquisti e le	
vendite, saranno svolte a seguito di specifica richiesta che essi di volta in volta	
avranno presentata per iscritto.	
Il consorzio garantisce l'adempimento di tali obbligazioni e la conseguente	
responsabilità verso i terzi è regolata nei modi indicati dall'art. 2615 del codice	
civile.	
In relazione alle finalità statutarie, il consorzio pone in atto le iniziative ed esercita	
tutte le attività consentite dalle leggi nazionali e regionali che sono compatibili con	
la sua natura.	

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio si avvale di una organizzazione	
appositamente predisposta, ed effettuata sotto forma di "servizio tecnico" che ha	
sede presso quella del consorzio.	
Articolo 6	
Durata	
Il consorzio ha durata fino all'adunanza dell'Assemblea dei Consorziati chiamata	
ad approvare il bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2040	
(duemilaquaranta).	
Il consorzio potrà durare per tutto il tempo necessario alla realizzazione degli scopi	
consortili: in ogni caso e comunque gli impegni dei consorziati permarranno per	
ciascuno e per tutti fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori decisi	
dallo stesso, nonché fino alla definizione e chiusura di ogni rapporto con i	
committenti ed anche fra gli stessi consorziati.	
Il consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine nei modi indicati	
dall'art. 8.	
Articolo 7	
Regolamento interno	
Per l'esecuzione e l'attuazione del contratto consortile sarà predisposto apposito	
regolamento interno che dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei	
consorziati con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea.	
Articolo 8	
Scioglimento e liquidazione	
Il consorzio si scioglie per le cause indicate nell'art. 2611 del codice civile.	
In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e	
nominerà uno o più liquidatori per la definizione dei rapporti in corso e per la	

ripartizione dell'eventuale residuo del fondo consortile nelle proporzioni di	
partecipazione di ciascun consorziato.	
Articolo 9	
Rinvio al codice civile	
Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice	
civile.	
TITOLO II	
Dei soci	
Articolo 10	
Soci	
Possono fare parte del consorzio enti pubblici, singoli o associati, in quanto	
proprietari di patrimoni agro-silvo-pastorali e/o in quanto titolari di diritti minerari ed	
altri enti pubblici aventi finalità ed attività connessi con gli scopi di cui all'art. 4.	
L'adesione al consorzio ha durata decennale, rinnovabile di quinquennio in	
quinquennio con disdetta da darsi con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi.	
L'assunzione della qualità di socio comporta l'accettazione incondizionata dell'atto	
costitutivo, del presente statuto e delle delibere dell'Assemblea dei consorziati.	
Ogni socio del consorzio ha diritto ad un voto.	
Articolo 11	
Ammissione di nuovi soci	
L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio	
di Amministrazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti	
dell'Assemblea generale dei consorziati e su domanda dell'ente interessato.	
Articolo 12	
Decadenza, esclusione	

Il socio cessa di appartenere al consorzio per:	
a) decadenza;	
b) esclusione.	
La decadenza può essere dovuta a cessazione, messa in liquidazione, fallimento,	
apertura di procedure concorsuali, anche stragiudiziali.	
L'esclusione, deliberata dall'assemblea con le modalità di cui al successivo articolo	
17, è dovuta a inadempienza degli obblighi sanciti dal presente statuto e dal	
regolamento interno, mancato rispetto degli obblighi derivanti dalle deliberazioni	
dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione ovvero morosità nel versamento	
di quanto dovuto al consorzio.	
Articolo 13	
Obblighi e responsabilità dei soci	
I soci del consorzio sono obbligati alla rigorosa osservanza del presente statuto,	
del regolamento interno, delle deliberazioni adottate dagli organi del consorzio per	
il conseguimento dei fini di cui al precedente art. 4 nonché a favorire gli interessi	
del consorzio.	
In particolare i soci sono tenuti a corrispondere una quota consortile d'iscrizione, le	
ulteriori quote che venissero stabilite, nonché a rimborsare le spese ordinarie di	
gestione secondo quanto previsto dalle norme del presente statuto.	
È fatto espresso divieto ai consorziati di svolgere attività in concorrenza con il	
consorzio, in particolare, per i lavori in corso di trattativa, è fatto espresso divieto ai	
consorziati di intrattenere rapporti con la controparte del consorzio.	
Articolo 14	
Sanzioni per l'inadempienza agli obblighi da parte dei consorziati	
Per le infrazioni alle norme del presente statuto e del regolamento interno che non	

comportano esclusione, possono essere previste specifiche sanzioni di natura	
pecuniaria.	
Articolo 15	
Clausola compromissoria	
Qualunque controversia dovesse insorgere circa l'interpretazione o l'applicazione	
del presente statuto tra i consorziati ed il consorzio o tra i consorziati stessi, sarà	
deferita ad un arbitro unico amichevole compositore nominato dal Presidente	
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del Circondario in cui ha sede il Consorzio.	
I soci del consorzio sono impegnati a dare piena ed immediata esecuzione al lodo	
come se esso costituisse una obbligazione da essi medesimi assunta.	
TITOLO III	
Degli organi consortili	
Articolo 16	
Organi del consorzio	
Gli organi del consorzio sono:	
1) l'Assemblea generale dei consorziati;	
2) il Consiglio di Amministrazione;	
3) il Presidente;	
4) il Revisore Legale dei Conti.	
Articolo 17	
Assemblea generale dei consorziati	
L'assemblea generale dei consorziati esercita il potere di direzione, coordinamento	
e supervisione sull'attività e sulla gestione del Consorzio.	
L'assemblea è l'organo attraverso il quale gli enti pubblici consorziati esercitano il	
controllo analogo sul consorzio ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale.	

L'assemblea è convocata dal Presidente, con avviso spedito ai soci con ogni	
modalità atta a dimostrarne l'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima	
dell'adunanza. Nell'avviso è contenuto l'ordine del giorno.	
L'Assemblea ordinaria, con deliberazioni assunte a maggioranza dei consorziati,	
provvede a:	
a) stabilire gli indirizzi generali riguardanti l'attività del consorzio;	
b) approvare i regolamenti interni in applicazione dello statuto del consorzio, su	
proposta del Consiglio di Amministrazione;	
c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente;	
d) eleggere il Revisore Legale dei Conti;	
e) approvare il bilancio di previsione, su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
f) determinare i compensi al Presidente, ai componenti del Consiglio di	
Amministrazione ed al Revisore Legale dei Conti;	
g) deliberare sulle relazioni annuali del Consiglio di Amministrazione;	
h) approvare il bilancio consuntivo annuale;	
i) approvare i criteri di riparto e la misura della ripartizione delle entrate e delle	
spese, su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
j) deliberare l'ammissione dei nuovi soci al consorzio, su proposta del Consiglio di	
Amministrazione;	
k) deliberare l'esclusione dei soci, ricorrendone i presupposti di cui al precedente	
articolo 12, su proposta del Consiglio di Amministrazione;	
I) deliberare il trasferimento della sede legale;	
m) sulla decadenza o esclusione dal Consiglio di Amministrazione;	
n) deliberare su qualsiasi altro argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di	
Amministrazione nonché su ogni altra materia devoluta alla competenza	

dell'Assemblea dalla legge o dallo statuto.	
L'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consorziati,	
delibera:	
a) sullo scioglimento del consorzio, la nomina dei liquidatori e i loro poteri;	
b) sulla proroga della durata del consorzio;	
c) sulle proposte di modifiche dello statuto;	
d) sulle eventuali modifiche delle quote consortili di iscrizione e sull'eventuale	
istituzione di ulteriori quote.	
Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono svolte dal Direttore tecnico, salvo nei	
casi di Assemblea straordinaria in cui tali funzioni sono svolte dal notaio stipulante.	
Articolo 18	
Controllo analogo	
In aggiunta alle convocazioni dei soci previste dallo statuto, il Presidente del	
consiglio di amministrazione relazionerà i soci sulla pianificazione delle attività e	
sulle attività svolte, ovvero:	
- trasmette il Piano operativo annuale del Consorzio per l'anno successivo,	
costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi, anche mediante l'utilizzo di indicatori	
qualitativi e quantitativi forniti dai soci, che possono proporre eventuali variazioni o	
emendamenti.	
- trasmette la relazione illustrativa sull'andamento della gestione del Consorzio	
relativi al primo semestre d'esercizio. I soci possono richiedere eventuali azioni	
correttive da intraprendere nei periodi successivi.	
Ogni qualvolta richiesto dall'assemblea o dai Singoli Soci, il presidente o un	
membro del consiglio di amministrazione del Consorzio, all'uopo delegato, ovvero il	
direttore tecnico, all'uopo delegato, parteciperà con funzioni referenti alla seduta	

dei rispettivi organi di governo.	
Tutti i documenti inviati dal Consorzio ai soci saranno disponibili e visionabili	
presso la Segreteria dei soci da parte di tutti i Consiglieri.	
Il Consorzio opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in	
house" e, pertanto, i Soci detengono sullo stesso un controllo funzionale,	
gestionale e finanziario analogo a quello esercitato su attività e servizi propri.	
Il controllo "analogo" si intende esercitato dai Soci in forma di indirizzo (controllo ex	
ante), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo ex post), nel rispetto	
delle attribuzioni e delle competenze degli organi degli Enti Locali così come	
definiti dalla vigente legislazione e dallo Statuto dei Soci. In particolare, il controllo	
analogo è esercitato da parte dei Soci attraverso:	
- la definizione e formulazione delle linee guida, direttive e indirizzi delle attività e	
servizi che il consorzio è chiamato a svolgere e che vengono aggiornate di anno in	
anno anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al	
reperimento delle risorse aggiuntive;	
- il controllo-monitoraggio sulla gestione del Consorzio, sul patrimonio conferito e	
sull'organizzazione dei servizi e/o lavori affidati, sull'andamento generale della	
gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche	
essere formulate precise modalità e termini;	
- il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo	
dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dal consorzio;	
- mediante apposita relazione o rendiconto annuale sullo stato del Consorzio, con	
audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza	
dei servizi prestati e lavori eseguiti, al numero, alla composizione del personale	
dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi,	

forniture, e al grado di attuazione dei programmi.	
I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dallo	
statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla loro	
approvazione in seno dell'assemblea.	
Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:	
a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento	
significativo dell'attività del consorzio;	
b) il trasferimento della sede sociale all'estero;	
c) la revoca dello stato di liquidazione;	
d) la struttura dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo.	
Al di fuori delle materie di cui al comma precedente e nel rispetto delle prerogative	
riservate in via esclusiva dalla legge agli organi societari, i soci possono sempre,	
mediante apposita deliberazione, definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli	
organi consortili si devono attenere ed ai quali la gestione del consorzio si deve	
conformare.	
Articolo 19	
Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri, compreso il	
Presidente, designati dall'Assemblea generale dei consorziati e scelti tra i soggetti	
indicati dai consorziati stessi, da individuare tenendo possibilmente conto	
dell'esigenza di assicurare adeguata rappresentatività alle varie categorie dei soci	
aderenti per tipo di proprietà, dimensione e specializzazione.	
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni. I componenti sono	
rieleggibili; i componenti che successivamente alla loro nomina vengano revocati	
dall'Assemblea ovvero si dimettano sono sostituiti per il periodo residuo di durata in	

carica dell'organo. Ogni componente del Consiglio di Amministrazione ha diritto ad	
un voto. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal	
Direttore tecnico.	
Il consiglio è convocato dal Presidente, con avviso spedito ai suoi membri con ogni	
modalità atta a dimostrarne l'avvenuta ricezione, almeno tre giorni prima	
dell'adunanza; ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
Articolo 20	
Compiti del Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il Consorzio, fermo	
l'esercizio del controllo analogo secondo le procedure previste dall'articolo 18 del	
presente Statuto, esclusi quei compiti che per legge o per statuto sono demandati	
al Presidente o all'assemblea generale dei consorziati.	
Gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, sono tenuti al rispetto	
delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo.	
In particolare al Consiglio di Amministrazione spetta:	
1) eleggere nel proprio ambito il Vice Presidente;	
2) predisporre il bilancio di previsione annuale ed il bilancio consuntivo annuale da	
sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea e successivamente inviare ai	
soci;	
3) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;	
4) deliberare la stipulazione di contratti per l'esecuzione delle opere, la fornitura di	
servizi e la prestazione di opere intellettuali (prestazioni di lavoro non subordinato)	
e/o l'assunzione (previo concorso) del personale tecnico, amministrativo, d'ordine e	
di sorveglianza e la manodopera agricolo-forestale;	

5) deliberare la proposta di eventuali regolamenti inte	erni per un più efficace
svolgimento dei compiti del consorzio;	
6) deliberare le convenzioni necessarie al raggiungimento	delle finalità statutarie;
7) assumere gli atti e deliberare i contratti in relazione all	lo svolgimento dei compiti
d'ufficio;	
8) approvare i progetti redatti dal Direttore o da altri inca	aricati relativi ad attività di
tutela, utilizzazione e valorizzazione dei patrimoni affida:	uti alla gestione consortile
ed il loro eventuale aggiornamento;	
deliberare il pagamento delle spese previste dal bilancio	o del consorzio:
10) deliberare il regolamento del personale;	
11) nominare il Direttore tecnico del consorzio, fissandone	o in dottaglio i potori:
12) predisporre la proposta della pianta organica del perso	
13) deliberare la proposta dei criteri di riparto e la misu	ura della ripartizione delle
entrate e delle spese;	
14) disporre quanto altro occorra per il buon funzionament	to del consorzio.
In Consiglio di Amministrazione può delegare al Preside	ente ovvero ad uno o più
consiglieri parte dei suoi poteri.	
Articolo 21	
Il Presidente del consorzio	
La firma e la legale rappresentanza del consorzio sp	pettano al Presidente del
Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza	o di impedimento, al vice
Presidente.	
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consi	iglio di Amministrazione e
dà esecuzione alle loro delibere.	
Il Presidente ed il Vice Presidente scadono dop	oo 5 (cinque) esercizi
ii i residente ed ii vice Fresidente scadono dop	50 5 (GITIQUE) ESETOIZI,

contemporaneamente al Consiglio di Amministrazione, e sono rieleggibili.	
Articolo 22	
Il Revisore Legale dei Conti	
La gestione finanziaria del Consorzio è soggetta al riscontro del Revisore Legale	
dei Conti.	
Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea dei consorziati;	
Il Revisore Legale dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori	
Legali dei Conti ovvero tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti e degli	
Esperti Contabili e tra i non soci.	
Il Revisore Legale dei Conti resta in carica per la durata di 3 (tre) anni ed è	
rieleggibile.	
Il Revisore Legale dei Conti ha diritto di assistere alle sedute del Consiglio di	
Amministrazione, senza diritto di voto.	
Nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente statuto il Revisore compie	
tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione ed ha, in	
particolare, l'obbligo di esaminare il bilancio di esercizio riferendone all'Assemblea	
dei consorziati.	
TITOLO IV	
Del personale del consorzio	
Articolo 23	
Il personale del consorzio	
Il consorzio si avvale, di norma, del personale proprio, assunto a tempo	
determinato o indeterminato. Le mansioni amministrative e contabili possono	
essere affidate, previa convenzione, a uno o più fra i consorziati. Il consorzio può	
d'altra parte avvalersi, per lo svolgimento di incarichi particolari, anche di	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

prestazioni di lavoro non subordinato.	
Articolo 24	
Il Direttore Tecnico	
Il Direttore tecnico del consorzio è nominato dal Consiglio di Amministrazione su	
proposta del Presidente.	
Il Direttore tecnico del consorzio deve essere laureato in scienze forestali o scienze	
agrarie o in altre discipline equipollenti per legge ed iscritto all'Ordine del Dottori	
Agronomi e dei Dottori Forestali.	
Al Direttore Tecnico spetta:	
a) provvedere alla stesura dei progetti di attività di tutela, utilizzazione e	
valorizzazione dei patrimoni e delle relative risorse ambientali affidati alla gestione	
consortile, nonché al loro aggiornamento, e curarne l'esecuzione, previa	
approvazione del Consiglio di Amministrazione;	
b) provvedere alla redazione dei piani economici delle proprietà forestali,	
pubbliche, individuali o collettive, conferite alla gestione consortile;	
c) provvedere alla redazione dei piani economici per la valorizzazione, lo	
sfruttamento e/o l'esercizio dei diritti minerari;	
d) dirigere il personale del consorzio organizzandone l'attività;	
e) provvedere all'esecuzione delle direttive e dei deliberati del Consiglio di	
Amministrazione-	
Articolo 25	
Norme accessorie per il Direttore Tecnico ed il personale del consorzio	
Il Direttore tecnico ed il personale del consorzio dipendono funzionalmente dagli	
organi amministrativi del consorzio stesso.	
Articolo 26	

Finanziamento del consorzio	
Il consorzio gode di autonomia contabile ed amministrativa secondo le disposizioni	
contenute nel presente statuto.	
Per effetto dell'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione ordinaria	
del consorzio ha carattere mutualistico e non deve portare al conseguimento né	
alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.	
Eventuali avanzi o disavanzi di amministrazione saranno riportati, rispettivamente,	
tra le entrate o le uscite dell'esercizio successivo.	
Ogni consorziato verserà annualmente un contributo ordinario nella misura	
occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione	
del consorzio, il cui ammontare sarà deliberato dall'Assemblea generale dei	
consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione contestualmente	
all'approvazione del bilancio di previsione.	
Nel rispetto delle disposizioni fissate dalle leggi vigenti e dal presente statuto, può	
essere prevista l'assunzione, a carico dei competenti stanziamenti del bilancio	
degli enti pubblici aderenti al consorzio, di quote di spesa relative al funzionamento	
della sede, alla dotazione di mobilio ed alle attrezzature nonché quote per la	
fornitura di servizi generali in relazione a specifiche esigenze di ordine	
organizzativo e di imputazione della spesa da computarsi quale contributo	
ordinario per le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione del	
consorzio.	
Per le attività compiute in nome e per conto proprio, il consorzio riscuote i	
corrispettivi e sostiene tutti i relativi costi, che ripartirà tra i consorziati secondo i	
criteri stabiliti dall'Assemblea.	
Per le attività compiute in nome e per conto dei consorziati, o per quegli interventi	

aventi come oggetto la proprietà specifica di uno o più consorziati, il consorzio:	
a) provvede a riscuotere i corrispettivi dovuti a seguito della vendita dei prodotti e	
della erogazione di servizi per conto dei singoli consorziati ed a trasferirli a questi	
ultimi, al netto delle spese sostenute;	
b) provvede a svolgere le attività, ad eseguire le opere ed a compiere gli interventi	
per conto dei consorziati, sostenendo tutti i relativi costi, che addebiterà ai singoli	
consorziati.	
Articolo 27	
Fondo consortile	
Il fondo consortile si costituisce con specifici apporti sotto qualsiasi specie da parte	
dei consorziati, contributi specifici eventualmente corrisposti dallo Stato, dalla	
Regione o da altri enti pubblici, e con i beni acquistati con i suddetti versamenti.	
Gli apporti dei consorziati al fondo consortile sono costituiti da:	
a) quote consortili di iscrizione versate da ciascuno dei consorziati all'atto	
dell'ingresso nel consorzio;	
 b) eventuali successive quote corrisposte dai soci in conto capitale;	
c) importo delle penalità eventualmente corrisposte dai consorziati per	
inadempienza ai patti consortili;	
Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare la	
sua reintegrazione, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità e i termini.	
Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte	
dal consorzio verso i terzi e i consorziati non potranno chiedere la divisione del	
fondo per tutta la durata del consorzio.	
I creditori particolari dei consorziati non potranno far valere i loro diritti sul fondo	
consortile.	

Articolo 28	
Esercizio	
L'esercizio va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.	
Il consorzio adotta per ogni esercizio finanziario un bilancio le cui previsioni sono	
formulare in termini di competenze ed in termini di cassa.	
Il bilancio annuale di previsione è esaminato ed approvato entro il 31 (trentuno)	
dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.	
Il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio di esercizio, redatto	
ai sensi del codice civile in materia di società di capitali.	
Il bilancio di esercizio, accompagnato da una relazione ove sono evidenziati i costi	
di realizzazione di progetti o lo stato di attuazione degli stessi, e dalla relazione del	
Revisore Legale dei Conti, deve essere presentato all'Assemblea generale dei	
consorziati per la relativa approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
dell'esercizio ovvero entro 180 giorni quando particolari ragioni lo richiedano.	
Sottoscrizioni: Nicoli Roberto	
Alessandro Serioli (L.S.)	